

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di regolamento n. 10/17**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 30 ottobre 2017*

-----

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI,  
SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7,  
COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21  
"AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E  
DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI E  
DISCIPLINA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI  
SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI"

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Accreditamenti, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 'Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati'".

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21 "AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI E DISCIPLINA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI"

**Art. 1**  
(Oggetto)

1. Questo regolamento definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come individuate nei seguenti allegati:

- a) Allegato A: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016);
- b) Allegato B: Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016);
- c) Allegato C: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016);
- d) Allegato D: Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016);
- e) Allegato E: Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture

esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e studi o strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2016).

**Art. 2**  
*(Norme finali)*

**1.** Ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, questo regolamento si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge regionale.

**2.** La Giunta regionale adotta le eventuali modifiche agli allegati che si rendano necessarie per dare attuazione alla normativa statale o regionale sopravvenuta.